



# FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

## Ufficio Giudice Sportivo

**Decisione n. GSP17135**

**Data: 08/01/2018**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 31/12/2017 relativo all'incontro (10460) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Centro Sportivo Casate (CO) il 30/12/2017 tra Milano Rossoblu U19 (604) e SV Kaltern Caldarò U19 (042).

B) Precedenti:

Precedenti per Hockey Milano Rossoblu Srl (604):

GSP17047 del 26/10/2017: ai sensi degli artt. 2, n.1 e 23 del Regolamento di Giustizia

GSP17099 del 07/12/2017: ai sensi dell' art. 23 del Regolamento di Giustizia per violazione dell' art. 5N) n.4 delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018

GSP17126 del 30/12/2017: per violazione della regola 40, n. 1 e 17 delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018

C) Sanzione inflitta:

**Diffida** inflitte alla squadra dell' **Hockey Milano Rossoblu Srl (604)** ai sensi dell' Art. 23 del Regolamento di Giustizia per violazione regola 40, n. 1 e 17 delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018.

D) Motivazione:

**Hockey Milano Rossoblu Srl (604)** : dal rapporto arbitrale emerge che la squadra di casa ha schierato i giocatori di movimento equipaggiati con caschi di colore diverso (nero, blu e bianco), contravvenendo così alla regola 40, n. 1 e 17 delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018.

Posto che tale violazione avrebbe dovuto comportare l'esclusione dalla gara dei giocatori in difetto (regola 40, n.17 delle N.O.F.A. cit.) e quindi, trattandosi verosimilmente di tutti (o quasi) gli atleti in campo della squadra dell'H.C.Milano Rossoblù, quest'ultima non avrebbe potuto partecipare all' incontro, si diffida formalmente quest' ultima società a rispettare le prescrizioni normative concernenti la divisa dei giocatori, con avvertimento che la reiterazione in futuro di analoghe violazioni comporterà la comminazione di sanzioni disciplinari più severe.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Hockey Milano Rossoblu Srl (604).

Il Giudice Sportivo  
Avv. Franco Biasi